

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3526

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

STORTI, PAVAN, CAPPUGI, ZANIBELLI, GORRIERI, SCALIA, CASATI, BUZZI, GITTI, MAROTTA VINCENZO, COLLEONI, CENGARLE, ISGRÒ, SABATINI, AZIMONTI, GALLI, BIANCHI FORTUNATO, TOROS, COLOMBO VITTORINO, BUTTÈ, BERSANI, MATTARELLI, SINESIO, BIANCHI GERARDO, CARRA, RADI, PATRINI, BALDELLI, CORONA GIACOMO, CANESTRARI, ANDREUCCI, GERBINO, BIAGIONI, CIBOTTO, GIOIA, LEONE RAFFAELE

Presentata il 18 dicembre 1961

Istituzione degli Enti di sviluppo in agricoltura

ONOREVOLI COLLEGHI! — Lo scopo della presente proposta di legge è la istituzione, in tutte le regioni del territorio nazionale, di Enti per lo sviluppo dell'economia agricola, col compito di valorizzare e trasformare le attuali strutture agrarie attraverso una organica programmazione economica, regionale e zonale, e attraverso il coordinamento e l'armonizzazione dei diversi interventi del pubblico potere in questo settore.

L'esigenza di organismi regionali per la programmazione economica in agricoltura e per il coordinamento delle varie iniziative è stata chiaramente avvertita e sottolineata anche nella recente Conferenza nazionale del mondo rurale e dell'agricoltura, che ha proposto, nel suo « Rapporto finale », ai punti a) e b) del paragrafo 3 di « adottare nell'ambito degli uffici regionali del Ministero dell'agricoltura un ordinamento che consenta di operare unitariamente anche allo scopo di coordinare sul piano tecnico, l'azione dei vari organismi operanti nell'ambito della regione; di estendere l'attività degli Enti di sviluppo, previsti dall'articolo 32 del Piano verde, in modo particolare a quelle zone nelle quali un difettoso regime fondiario è causa di depressione dell'agricoltura ».

È sembrato ai presentatori meglio aderire alla necessità di un intervento differenziato, ma generale, nel campo agricolo, la creazione di appositi organismi, sottoposti al controllo del potere pubblico, amministrativamente però indipendenti, capaci di operare secondo una ispirazione unitaria ed una unitaria azione di indirizzo e di coordinamento. Organismi di tal genere, infatti, più efficacemente rispondono alla esigenza da una parte di promuovere lo sviluppo dell'economia agraria attraverso la programmazione degli interventi e il loro coordinamento, dall'altra di assistere tecnicamente e finanziariamente gli imprenditori, singoli od associati, al fine di favorire la formazione di imprese agricole economicamente efficienti e di potenziarne lo sviluppo, nonché di migliorare la preparazione culturale e professionale dei soggetti del mondo agricolo.

L'azione differenziata degli Enti di sviluppo dovrà manifestarsi precipuamente con l'esercizio di compiti particolari in presenza di situazioni eccezionali esistenti all'interno dell'ambito regionale di competenza dei singoli Enti che si intendono costituire. Laddove, infatti, esistano, in rilevante numero, imprese mezzadrili o a colonia parziaria, gli Enti di sviluppo dovranno provvedere ad elaborare

e ad attuare piani di trasformazione agraria e fondiaria, che non si esauriscano soltanto nella realizzazione di opere fondiari o di bonifica, ma tocchino il capitale di esercizio e le attrezzature, in modo da stimolare l'impresa ad adeguarsi e a trasformarsi, al fine di raggiungere livelli più alti di produttività e di efficienza tecnica. Ciò si potrà attuare mediante l'imposizione ai proprietari di determinate opere di trasformazione aziendale, da realizzarsi in conformità alle direttive dei piani generali redatti dagli Enti, chiamando in causa, in caso di inerzia del proprietario, l'imprenditore di fatto, la cui funzione viene così opportunamente valorizzata, e in caso di inerzia di entrambi, l'Ente di sviluppo, che si addosserà l'onere di realizzare le opere previste con diritto di rivalsa, naturalmente, nei confronti dell'interessato.

Nelle zone in cui, invece, l'accentuato fenomeno dell'esodo della popolazione rurale determina l'abbandono dei fondi e, quindi, l'impossibilità di dar vita ad imprese economicamente efficienti, l'azione degli Enti di sviluppo si orienterà prevalentemente nella realizzazione di opere il cui scopo precipuo è la conservazione del suolo e del regime fondiario esistente. In questi territori, infatti, collocati in genere in zone montagnose o collinari, gli Enti saranno chiamati, in via generale a realizzare adeguate sistemazioni agrario-forestali e, attraverso la ricomposizione fondiaria, facilitata dalle mutate situazioni demografiche, a creare, dove sia conveniente, nuove dimensioni aziendali e nuovi indirizzi produttivi che consentano di raggiungere, unitamente allo scopo generale di conservazione del suolo, quello di sviluppare un certo assetto economico-produttivo dei fondi esistenti.

I presentatori del progetto in esame ritengono opportuno precisare che la istituzione degli Enti di sviluppo rappresenta un aspetto soltanto dell'azione pubblica e legislativa nel campo dell'agricoltura. Essi, infatti, ritengono che accanto all'azione diretta a trasformare e valorizzare economicamente le imprese, sia necessaria una parallela azione diretta a modificare, per via legislativa, la disciplina attuale di alcuni rapporti agrari, quali la mezzadria e la colonia parziaria, che essendo già largamente in crisi sul piano economico, abbisognano di nuovi adattamenti sul piano giuridico, al fine di adeguare alcuni istituti alle mutate condizioni della realtà o al fine di trasformare tali rapporti in forme più moderne di conduzione dell'impresa agraria.

Ed ora una breve illustrazione del contenuto della presente proposta di legge. Essa

si divide in tre parti: una parte generale, che stabilisce la fisionomia giuridica degli Enti di sviluppo, ne fissa il modo di costituzione, i compiti e l'ordinamento interno; una seconda parte, che specifica i compiti e l'azione degli Enti di sviluppo nelle zone di mezzadria e di colonia parziaria, sotto il profilo della realizzazione di determinate opere di trasformazione e valorizzazione fondiaria ed agraria; una terza parte che specifica i compiti e l'azione di tali Enti nelle zone di esodo agricolo, in cui più acuto si manifesta il fenomeno dell'abbandono della terra.

Quanto alla prima parte, l'articolo 1 prevede l'attribuzione di un potere di delega al Governo per la creazione degli Enti di sviluppo entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, con decreti aventi valore di legge ordinaria. Gli Enti di sviluppo sono muniti di personalità giuridica di diritto pubblico e sottoposti alla vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Importante è l'articolo 2, che prevede la utilizzazione o di riforma agraria, per lo svolgimento dei compiti attribuiti dalla presente legge agli Enti di sviluppo. È noto, infatti, che l'articolo 32 della legge sul Piano verde, già prevede la trasformazione di tali Enti in Enti di sviluppo, per cui non è parso né logico né opportuno creare *ex novo* altri organismi, quando, appunto, vi è possibilità di utilizzare, sul piano giuridico, l'azione di organismi esistenti, convenientemente trasformati. Il secondo comma dell'articolo 2 prevede, poi, la possibilità di modificare la competenza territoriale degli Enti di riforma o di colonizzazione, al fine di farla coincidere con l'ambito della regione o delle regioni in cui essi operano.

L'articolo 3 fissa i compiti degli Enti di sviluppo. Essi sono:

1°) elaborare piani regionali e zionali di sviluppo dell'agricoltura, allo scopo di valorizzare economicamente e socialmente le zone di intervento, e curarne l'attuazione;

2°) elaborare piani generali di trasformazione agraria e di miglioramento fondiario, e curarne la esecuzione;

3°) realizzare programmi di ricomposizione fondiaria, secondo le norme vigenti;

4°) assistere tecnicamente le imprese agricole, singole od associate, nonché agevolare ad esse il ricorso al credito di miglioramento, di esercizio e di conduzione, al fine di stimolare la formazione e il potenziamento delle imprese stesse;

5°) promuovere, organizzare e finanziare corsi di istruzione professionale per la

preparazione di imprenditori, dirigenti, tecnici e lavoratori agricoli di ogni categoria;

6°) promuovere la cooperazione e favorire il sorgere di iniziative associate per l'acquisto e la gestione di macchine agricole e di altri beni od attrezzature, nonché per la conservazione, trasformazione e collocamento dei prodotti agricoli.

Da segnalare l'articolo 5 che fissa l'ordinamento interno degli Enti, prevedendo gli organi amministrativi.

Per il secondo capo, l'articolo 7 stabilisce l'obbligo degli Enti di sviluppo di elaborare, nelle zone caratterizzate dalla rilevante presenza di imprese condotte a mezzadria o a colonia parziaria, piani di trasformazione agraria e di miglioramento fondiario e di curarne la esecuzione. Tali piani, approvati dal Ministero dell'agricoltura e portati a conoscenza degli interessati con un adeguato sistema di pubblicità (articolo 9), dovranno contenere direttive generali e di massima, a cui dovranno adeguarsi i proprietari, singoli od associati, mediante la redazione e la presentazione di piani di trasformazione aziendale, con precisi requisiti di contenuto (articolo 10). I piani aziendali, redatti in collaborazione con mezzadro o il colono, dopo le opportune modifiche, saranno approvati e notificati agli interessati, che avranno così l'obbligo di eseguirli, previa possibilità di ricorso, in via amministrativa, al Ministero dell'agricoltura (articoli 11 e 12). È prevista la possibilità di chiedere l'esenzione dagli obblighi imposti nel piano generale (articolo 10, ultimo comma).

Come si articola la procedura di esecuzione dei piani di trasformazione aziendale? Se il concedente accetta di eseguire il piano, avrà dall'Ente la necessaria assistenza tecnica e il necessario ausilio per il reperimento di mezzi finanziari tramite il credito nelle sue varie forme (di miglioramento, d'esercizio, di conduzione). Se il concedente non accetta o resta inerte, viene chiamato in causa il mezzadro o il colono, che, eseguendo le opere giuridicamente in nome e per conto del proprietario, acquista nei suoi confronti un credito con adeguate garanzie, oltre che determinati vantaggi sul piano finanziario (compenso) e sul piano della durata del rapporto (più lunga durata del rapporto). In caso di inerzia sia del concedente sia del mezzadro

o del colono, sarà l'Ente ad eseguire le opere previste, acquistando un diritto di credito, adeguatamente garantito, nei confronti del proprietario inadempiente.

L'articolo 17 prevede la sospensione dell'obbligo di eseguire le opere connesse al piano di trasformazione aziendale, qualora il concedente abbia venduto, nel termine di due anni, il fondo al mezzadro o al colono. Si prevede, inoltre, il diritto di prelazione a favore del mezzadro o del colono e i modi di esercizio di tale diritto.

Gli articoli 20 e 21 prevedono la costituzione di Commissioni arbitrali, a livello provinciale e regionale, per la determinazione del compenso che spetta al mezzadro o al colono, nel caso abbia eseguito le opere di trasformazione agraria e fondiaria in luogo e per conto del concedente, per la fissazione del periodo di durata del contratto, di cui al terzo comma dell'articolo 18, e per la determinazione dell'ammontare della penale in denaro che il concedente inadempiente è tenuto a pagare, ai sensi dell'articolo 22.

L'articolo 24 stabilisce particolari facilitazioni finanziarie nel caso di acquisto dei fondi da parte dei mezzadri e dei coloni.

Nel capo terzo della proposta di legge, l'articolo 25 impone l'obbligo agli Enti, per quanto riguarda le zone di esodo agricolo, di redigere piani generali di intervento intesi a promuovere la ricomposizione fondiaria, la riconversione degli ordinamenti agricoli, la trasformazione e i miglioramenti fondiari, e le sistemazioni agrario-forestali.

In queste zone l'Ente provvederà anzitutto a realizzare adeguati programmi di ricomposizione fondiaria (articolo 26). Successivamente provvederà a redigere piani di riconversione degli ordinamenti agricoli, di trasformazione agraria e di miglioramento fondiario (articolo 27); qualora vi sia inerzia da parte dei proprietari, dei mezzadri e dei coloni, l'Ente potrà provvedere all'esproprio dei terreni, che potranno essere ceduti alla Azienda di Stato per le foreste demaniali, qualora siano atti a costituire unità territoriali suscettibili di utilizzazione silvo-pastorale, o, altrimenti, ceduti a coltivatori diretti, mezzadri, coloni parziari o altri lavoratori agricoli, che ne facciano richiesta.

Gli articoli 30 e 31 prevedono le procedure e le modalità di esproprio.

PROPOSTA DI LEGGE

CAPO I.

ORGANIZZAZIONE E COMPITI DEGLI ENTI DI SVILUPPO IN AGRICOLTURA

ART. 1.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, decreti aventi valore di legge ordinaria per la istituzione in ogni regione del territorio nazionale di Enti di sviluppo dell'agricoltura, al fine di creare strutture agricole capaci di assicurare un reddito soddisfacente dell'impresa, pieno impiego e adeguata remunerazione delle forze di lavoro.

Tali enti saranno dotati di personalità giuridica di diritto pubblico e sottoposti alla tutela e alla vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, che provvederà a coordinarne le funzioni e i compiti ai fini dell'attuazione della presente legge.

ART. 2.

Nelle regioni e nelle zone in cui già operano gli Enti di cui alle leggi 27 novembre 1939, n. 1780; 31 dicembre 1947, n. 1629; 9 agosto 1954, n. 639; 16 giugno 1927, n. 1100, e al regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 498; al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 marzo 1947, n. 281, e successive modificazioni e integrazioni, ovvero istituiti in applicazione della legge 21 ottobre 1950, n. 841, i compiti e le funzioni di cui alla presente legge saranno esercitati da detti Enti, tenuto conto anche dell'attuazione della delega legislativa di cui all'articolo 32 della legge 2 giugno 1961, n. 454.

Il Governo potrà, con decreto avente valore di legge ordinaria, apportare modifiche alla competenza territoriale di tali Enti al fine di garantirne, per l'attuazione degli scopi di cui alla presente legge, l'estensione a tutti i territori della regione o delle regioni in cui essi operano.

ART. 3.

Gli Enti di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge hanno il compito di:

1°) elaborare piani regionali e zonali di sviluppo dell'agricoltura, allo scopo di

valorizzare economicamente e socialmente le zone di intervento, e curarne l'attuazione;

2°) elaborare piani generali di trasformazione agraria e di miglioramento fondiario, e curarne la esecuzione;

3°) realizzare programmi di ricomposizione fondiaria, secondo le norme vigenti;

4°) assistere tecnicamente le imprese agricole, singole ed associate, nonché agevolare ad esse il ricorso al credito di miglioramento, di esercizio e di conduzione, al fine di stimolare la formazione e il potenziamento delle imprese stesse;

5°) promuovere, organizzare e finanziare corsi di istruzione professionale per la preparazione di imprenditori, dirigenti, tecnici e lavoratori agricoli di ogni categoria;

6°) promuovere la cooperazione e favorire il sorgere di iniziative associate per l'acquisto e la gestione di macchine agricole e di altri beni od attrezzature, nonché per la conservazione, trasformazione e collocamento dei prodotti agricoli.

ART. 4.

Per l'attuazione dei fini di cui alla presente legge, gli Enti regionali di sviluppo provvederanno a coordinare e ad armonizzare le attività e le iniziative degli altri enti ed organismi, pubblici o privati, operanti nel campo dell'economia agricola e interessati all'azione di sviluppo economico e sociale delle singole zone di intervento.

ART. 5.

I decreti di istituzione degli Enti, di cui all'articolo 1, dovranno contenere norme relative al loro ordinamento interno.

Sono organi dell'amministrazione degli Enti:

- il presidente;
- il Consiglio di amministrazione;
- il direttore generale;
- il Collegio dei sindaci.

Del Consiglio di amministrazione degli Enti dovranno far parte rappresentanti delle Organizzazioni sindacali degli agricoltori e dei lavoratori agricoli. Il numero e le modalità di designazione di tali rappresentanti saranno stabiliti nel decreto di istituzione dell'Ente.

ART. 6.

Al finanziamento degli Enti di sviluppo, di cui all'articolo 1, si provvederà con appo-

sito capitolo di spesa da iscriversi nel bilancio di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

CAPO II.

L'AZIONE DEGLI ENTI DI SVILUPPO
NELLE ZONE MEZZADRILI E DI COLONIA PARZIARIA

ART. 7.

Nelle regioni in cui sussistono zone agricole caratterizzate dalla rilevante presenza di imprese condotte a mezzadria, propria e impropria, e a colonia parziaria gli Enti di sviluppo, di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, provvederanno a predisporre piani generali di trasformazione agraria e di miglioramento fondiario, curandone l'esecuzione secondo gli articoli del presente Capo.

Le predette zone saranno determinate con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentite le amministrazioni regionali, ove queste siano costituite.

ART. 8.

I piani generali di trasformazione agraria e di miglioramento fondiario saranno redatti a cura degli Enti di sviluppo entro un anno dalla determinazione, ai sensi del secondo comma dell'articolo precedente, delle zone agricole caratterizzate dalla rilevante presenza di imprese condotte a mezzadria e a colonia parziaria.

Tali piani dovranno essere coordinati con piani regionali e zionali di sviluppo dell'agricoltura. Essi dovranno essere approvati con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, che vi potrà apportare modifiche e integrazioni.

Nelle zone, di cui al primo comma, in cui sussistono Consorzi di bonifica o Enti di riforma e di colonizzazione, i quali abbiano redatto piani generali di bonifica e di trasformazione agraria ed emanato direttive di miglioramento fondiario, rimangono in vigore tali piani e tali direttive fino alla emanazione del decreto di approvazione, di cui al comma precedente.

ART. 9.

I piani generali, di cui all'articolo precedente, saranno depositati, a cura dell'Ente di sviluppo, per la durata di trenta giorni nell'ufficio di ciascun comune, e pub-

blicati in estratto, entro il medesimo periodo, nel *Foglio degli annunci legali* della provincia o delle province interessate.

ART. 10.

I concedenti, singoli od associati, dei fondi condotti a mezzadria o a colona parziaria, ricadenti nelle zone determinate ai sensi del secondo comma dell'articolo 7, sono tenuti a presentare, entro sei mesi dalla pubblicazione dei piani, di cui all'articolo precedente, piani organici di trasformazione aziendale che rispondano agli obiettivi e alle direttive contenuti nel piano generale redatto dall'Ente sviluppo.

I piani aziendali dovranno contenere:

1°) la descrizione dello stato dell'azienda, delle opere, delle attrezzature e degli indirizzi produttivi esistenti;

2°) una relazione sull'indirizzo che si intende dare alla trasformazione fondiaria e agraria con particolare riferimento alla dimensione dell'azienda, alla scelta degli ordinamenti colturali, allo sviluppo dell'irrigazione, allo sviluppo del capitale di esercizio, soprattutto per quanto riguarda la meccanizzazione, nonché al miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie delle abitazioni;

3°) la descrizione delle opere che si intendono eseguire con un preventivo di massima e l'indicazione dei tempi di esecuzione;

4°) l'indicazione dei contributi ed altri benefici previsti dalle leggi vigenti, che si intendono chiedere per l'esecuzione del piano aziendale.

I piani, di cui ai commi precedenti, dovranno essere redatti dal concedente in collaborazione col mezzadro o colono parziario.

I proprietari che ritengono non imputabile ad insufficienza di investimenti o a cattiva conduzione lo stato delle loro aziende, sono tenuti a presentare, nel termine di un mese, documentata indicazione delle condizioni che motivano la loro domanda di esenzione dagli obblighi previsti dal piano generale.

ART. 11.

L'Ente di sviluppo, dopo aver sentito il concedente e il mezzadro o il colono parziario, provvede all'approvazione dei piani aziendali o al loro rigetto, fissando un breve termine, non superiore a giorni trenta, per eventuali modifiche o integrazioni. I nuovi piani saranno approvati dall'Ente, che vi potrà apportare modifiche e integrazioni. Essi saranno notificati al concedente con lettera raccomandata e per conoscenza al mezzadro

o al colono parziario entro il termine di giorni quindici dall'approvazione.

Qualora il concedente non abbia presentato il piano aziendale nel termine previsto, l'Ente vi provvederà direttamente, a spese del concedente stesso.

L'Ente di sviluppo, eseguiti gli opportuni accertamenti, provvede all'approvazione o al rigetto, entro un mese dalla loro presentazione, delle domande dei concedenti che hanno richiesto, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo precedente, la esenzione dagli obblighi di trasformazione aziendale previsti dal piano generale.

Qualora l'Ente non accolga tali domande, invita il proprietario a presentare il piano aziendale entro il termine di quattro mesi. Si applicano il primo e il secondo comma del presente articolo.

ART. 12.

Contro le delibere di approvazione dei piani aziendali di cui al 1°, 2° e 4° comma dell'articolo precedente è ammesso ricorso, entro quindici giorni dalla notifica, al Ministro dell'agricoltura e delle foreste, che decide in via definitiva nel termine massimo di sei mesi.

ART. 13.

I concedenti dei fondi condotti a mezzadria e a colonia parziaria hanno l'obbligo di eseguire le opere connesse alla attuazione dei piani aziendali, approvati dall'Ente, entro il termine loro assegnato. Tale termine decorre dalla data di notifica del piano aziendale approvato.

Qualora l'interessato abbia presentato ricorso, ai sensi dell'articolo precedente, il termine decorre dalla data di notifica del decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, che ha deciso il ricorso stesso.

ART. 14.

Per la esecuzione delle opere connesse all'attuazione dei piani aziendali approvati, gli Enti di sviluppo provvederanno a fornire agli interessati una adeguata assistenza tecnica.

Essi provvederanno, inoltre, a prendere tutte le iniziative atte a fornire agli interessati il ricorso agli Istituti autorizzati, in base alle leggi vigenti, ad esercitare il credito agrario di miglioramento, di esercizio, nonché di conduzione.

ART. 15.

Qualora il concedente, scaduto il termine fissato, non abbia eseguito le opere connesse

all'attuazione del piano di trasformazione aziendale, o abbia dichiarato, anche anteriormente a tale termine, di non essere in grado di eseguirle o dallo stato dei lavori già risulti tecnicamente impossibile l'esecuzione di tali opere entro il termine stesso, l'Ente di sviluppo potrà affidarne l'esecuzione al mezzadro o al colono parziario, sempre che questi accetti di eseguirle, in tutto o in parte, in luogo e per conto del concedente stesso.

In tal caso il mezzadro o il colono parziario potrà usufruire dell'assistenza tecnica e dei benefici previsti dall'articolo precedente.

ART. 16.

Qualora il mezzadro o il colono parziario non accetti di eseguire le opere connesse al piano di trasformazione aziendale o, qualora accetti, non le esegua nel termine a lui assegnato, l'Ente di sviluppo ha facoltà di eseguire, in tutto o in parte, in luogo e per conto del concedente, le opere previste dal piano stesso.

ART. 17.

L'obbligo di eseguire le opere connesse all'attuazione dei piani aziendali di trasformazione, di cui agli articoli precedenti, è sospeso qualora il concedente, nel termine di due anni dalla notifica di cui all'articolo 13, abbia trasferito al mezzadro o al colono parziario il fondo, cui l'obbligo si riferisce, mediante contratto di compra-vendita, regolarmente trascritto ed interamente eseguito, purché non si tratti di vendita sottoposta a condizione risolutiva non ancora verificata o di vendita con patto di riscatto, ovvero gravi sul fondo ipoteca a favore del venditore per una somma superiore al 75 per cento del prezzo.

L'obbligo si intende, altresì, sospeso qualora entro lo stesso termine di due anni, il concedente abbia stipulato col mezzadro o col colono parziario un contratto di enfiteusi trentennale, con facoltà di affrancazione ai sensi dell'articolo 971 del Codice civile, regolarmente trascritto e purché non sottoposto a condizione.

Il mezzadro e il colono parziario, nel caso di alienazione del fondo da parte del concedente, hanno il diritto di essere preferiti, a parità di condizioni, nei confronti di altri contraenti.

A tal fine il concedente è tenuto a comunicare al mezzadro o al colono parziario le condizioni essenziali del contratto di compra-vendita mediante raccomandata con av-

viso di ricevimento. Il mezzadro o il colono parziario dovrà comunicare, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del concedente, la sua intenzione di avvalersi del diritto di prelazione alle condizioni indicate dal concedente stesso, accompagnando l'accettazione col versamento di un decimo del prezzo stesso.

Nel caso di risposta negativa o di silenzio dell'interessato, il concedente può procedere alla vendita, senza essere tenuto a rinnovare la comunicazione di cui al comma precedente.

In caso di violazione dell'obbligo, di cui al 4° comma, il mezzadro o il colono parziario, può, entro il termine di un anno dalla trascrizione dell'atto di vendita, riscattare il fondo dall'acquirente e dai successivi aventi causa.

ART. 18.

Il mezzadro e il colono parziario che abbiano eseguito in luogo e per conto del concedente le opere connesse all'attuazione dei piani di trasformazione aziendale, ai sensi del 3° comma dell'articolo 15, acquistano un credito nei confronti del concedente stesso relativamente alle spese sostenute, comprensive anche del costo del lavoro, nonché alle somme anticipate per la esecuzione totale o parziale di tali opere.

Essi hanno, altresì, diritto ad un equo compenso per la determinazione del quale dovrà tenersi conto dell'incremento di valore subito dal fondo in virtù delle trasformazioni e dei miglioramenti eseguiti. Tale compenso sarà stabilito nel suo ammontare dalle parti e, in caso di disaccordo, dalle commissioni arbitrali, di cui all'articolo 20.

Non può essere, inoltre, disdettato il contratto di mezzadria o di colonia parziaria per un periodo di tempo, da stabilirsi dalle parti e, in caso di disaccordo, dalle commissioni arbitrali di cui all'articolo 20, tale da consentire al mezzadro o al colono parziario di godere i vantaggi e i frutti derivanti dalle opere di trasformazione e di miglioramento eseguite in luogo e per conto del concedente.

Il credito del mezzadro e del colono parziario è assistito da privilegio sul fondo, che prende grado immediatamente dopo la imposta fondiaria e le relative sovraimposte provinciali e comunali, ai sensi dell'articolo seguente. Esso è, inoltre, privilegiato ai sensi dell'articolo 2765 del Codice civile.

L'Ente di sviluppo si costituirà, inoltre, fideiussore dei debiti del concedente nei con-

fronti del mezzadro o del colono parziario, di cui al 1° comma, per gli effetti e ai sensi dell'articolo 1932 e seguenti del Codice civile.

ART. 19.

Nel caso in cui l'Ente di sviluppo esegua in tutto o in parte le opere connesse all'attuazione dei piani di trasformazione aziendale, ai sensi dell'articolo 16, acquista un credito nei confronti del concedente relativamente alle spese sostenute e alle somme anticipate per la esecuzione totale o parziale di tali opere.

Detto credito è assistito da privilegio, sul fondo, che prende grado immediatamente dopo l'imposta fondiaria e le relative sovrainposte provinciali e comunali. Il privilegio però non ha effetto se l'Ente non abbia provveduto a trascrivere, nei trenta giorni dalla sua data, la delibera di approvazione delle opere di miglioramento e di trasformazione agraria e fondiaria concernenti il fondo.

La trascrizione è eseguita in nome e per conto del proprietario iscritto nel catasto, il quale abbia il possesso dell'immobile in base ad un titolo debitamente trascritto, ed ha efficacia, ai fini del privilegio di cui al comma precedente, contro chiunque sia il proprietario, al momento in cui è eseguita la trascrizione.

L'Ente di sviluppo ha facoltà di iscrivere ipoteca legale per i crediti indicati nel predetto secondo comma, salvo restando il privilegio ivi previsto.

La trascrizione è fatta presso la conservatoria delle ipoteche nella cui circoscrizione ricade l'immobile.

ART. 20.

Per la determinazione del compenso, di cui al secondo comma dell'articolo 18, e del periodo di durata del contratto di mezzadria o di colonla parziaria, per gli effetti e ai sensi del terzo comma del medesimo articolo, verrà istituita in ogni provincia, ricadente nelle zone determinate ai sensi del secondo comma dell'articolo 7, una Commissione arbitrale, composta dal presidente del tribunale o da un magistrato da lui designato, che la presiede, da tre rappresentanti dei concedenti e da tre rappresentanti dei mezzadri e coloni parziari, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali. La Commissione sarà integrata, inoltre, da uno o due esperti in materie agrarie.

ART. 21.

Contro le decisioni della Commissione arbitrale provinciale, di cui all'articolo precedente, è ammesso ricorso ad una Commissione arbitrale regionale, che verrà costituita in ogni regione e sarà composta dal presidente della Corte d'appello del capoluogo della regione o da un magistrato della stessa Corte, che la presiede, da tre rappresentanti dei concedenti e da tre rappresentanti dei mezzadri e dei coloni parziari, designati dalle rispettive Organizzazioni sindacali. Della Commissione faranno parte uno o più esperti in materie agrarie.

Contro le decisioni della commissione regionale è ammesso ricorso alla Suprema Corte di cassazione per incompetenza.

Le modalità di nomina dei componenti delle commissioni arbitrali provinciali e regionali nonché il funzionamento delle stesse saranno regolati con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

ART. 22.

I concedenti, che non abbiano adempiuto, in tutto o in parte, all'obbligo di cui all'articolo 13, sono tenuti in ogni caso al pagamento nei confronti dell'Ente di sviluppo di una somma di denaro da determinarsi in relazione all'entità e alla gravità delle inadempienze.

Le determinazione dell'ammontare di tale somma è affidata alla Commissione arbitrale regionale, di cui all'articolo precedente.

ART. 23.

In caso di vendita dei fondi, comunque pervenuti in proprietà degli Enti di sviluppo, saranno preferiti a parità di condizioni rispetto ad altri contraenti, i mezzadri e i coloni parziari. Si applicano in tal caso le norme di cui al quarto, quinto e sesto comma dell'articolo 17.

ART. 24.

La Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina sarà autorizzata a concedere mutui, fino all'ammontare totale del prezzo di compravendita, ai mezzadri e ai coloni parziari che acquistino terreni sia per la formazione di imprese economicamente efficienti, sia per l'arrotondamento di unità troppo piccole. Tali mutui saranno rimborsabili in quaranta anni ad un saggio di interesse non superiore all'uno per cento.

Allo stesso saggio di interesse e con un periodo di ammortamento non superiore ai dieci anni sarà autorizzata la concessione di mutui per l'acquisto di capitali di esercizio.

CAPO III.

L'AZIONE DEGLI ENTI DI SVILUPPO NELLE ZONE AGRICOLE ABBANDONATE

ART. 25.

Gli Enti di sviluppo, di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, che operano in zone prevalentemente collinari o montagnose caratterizzate dall'esodo della popolazione agricola e dall'abbandono dei fondi, con grave pregiudizio, oltre che per gli ordinamenti colturali esistenti, per la stessa conservazione del suolo e del regime fondiario, provvederanno a redigere piani generali di intervento intesi a promuovere la ricomposizione fondiaria, la riconversione degli ordinamenti agricoli, le trasformazioni e i miglioramenti fondiari e le sistemazioni agrario-forestali.

Le zone, di cui al comma precedente, saranno determinate con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentite le Amministrazioni regionali, ove queste siano costituite. Tali zone, siano o non siano già classificate come comprensori di bonifica, sono classificate, ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, comprensori di bonifica di 1^a categoria.

I piani, di cui al primo comma, saranno approvati con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, che vi potrà apportare modifiche e integrazioni.

ART. 26.

Per la esecuzione dei programmi di ricomposizione fondiaria, nelle zone determinate ai sensi del 2^o comma dell'articolo 25, l'Ente di sviluppo assumerà i compiti attribuiti ai Consorzi di bonifica dalle disposizioni del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

ART. 27.

Nelle zone di cui al 2^a comma dell'articolo precedente, gli Enti di sviluppo che abbiano redatto piani di riconversione degli ordinamenti agricoli di trasformazione agra-

ria e di miglioramento fondiario, potranno, nel caso in cui né il concedente né il mezzadro o il colono parziario intendano provvedere agli obblighi previsti dai suddetti piani, proporre al Ministero dell'agricoltura e delle foreste l'esproprio degli immobili in favore degli Enti stessi.

ART. 28.

I terreni espropriati, ai sensi dell'articolo precedente, potranno essere ceduti all'Azienda di Stato per le foreste demaniali, qualora essi siano atti, per dimensioni e caratteristiche ambientali, a costituire unità territoriali suscettibili di utilizzazione silvo-pastorale.

Per la sistemazione e la gestione dei terreni, di cui al comma precedente, l'Azienda di Stato per le foreste demaniali eserciterà i compiti e le funzioni di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e successive modifiche e integrazioni.

ART. 29.

Nel caso in cui i terreni espropriati non siano atti, per dimensioni o caratteristiche ambientali, a costituire unità territoriali suscettibili di utilizzazione silvo-pastorale, potranno essere ceduti a coltivatori diretti, singoli od associati, a mezzadri, a coloni parziari o ad altri lavoratori agricoli, che ne facciano richiesta.

Agli atti di compravendita, di cui al precedente comma, si applicano i benefici previsti dall'articolo 24.

ART. 30.

Le espropriazioni di cui all'articolo 27 sono effettuate con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste ai termini dell'articolo 42 del testo delle norme sulla bonifica integrale approvate con regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e con la procedura prevista dalla legge 25 giugno 1865, n. 2339. Tali espropriazioni sono dichiarate indifferibili ed urgenti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 71 della predetta legge.

ART. 31.

L'indennità per i terreni espropriati è determinata mediante moltiplicazione del reddito imponibile dominicale riferito al 1° gennaio 1943 per un coefficiente fisso da stabilirsi per ogni zona agraria, sentita la Commissione censuaria centrale.

III LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

L'indennità di espropriazione è corrisposta in titoli di Stato ai sensi dell'articolo 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 e successive disposizioni integrative.

ART. 32.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.